



STATUTO

ART. 1 – (Denominazione e sede)

È aggiornato, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: "STUDENTI E PROFESSORI DI MEDICINA UNITI PER – A.P.S." costituito il 1° gennaio 2013 e registrato all'Agenzia delle Entrate 11 gennaio 2013 Prot. N° 279, che assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'Associazione ha sede legale in Via Gabelli 65, nel Comune di Padova.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Statuto)

L'Associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del D. Lgs. 117/2017, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera il regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'organizzazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

ART. 5 (Finalità e attività)

Le finalità che si propone sono in particolare:

- a. Organizzare raccolte fondi per sostenere progetti meritevoli in ambito socio-sanitario, presentati da associazioni che siano nate oppure che operino nel territorio.
- b. Sensibilizzare la popolazione a temi di salute pubblica, prevenzione delle malattie e di problemi di natura umanitaria tramite campagne informative ed organizzazione di seminari.
- c. Aiutare i giovani studenti neodiplomati nell'inserimento del mondo universitario tramite l'organizzazione di corsi preparatori ai test d'ingresso per le lauree a numero programmato.
- d. Organizzare attività ludico-ricreative al fine di creare momenti di aggregazione e divertimento per studenti e Professori di Medicina.
- e. Esercitare in via marginale e senza scopi di lucro attività di natura commerciale per l'autofinanziamento e ogni altra attività utile al perseguimento degli scopi sociali.

Art. 6 (Ammissione soci)

Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividano gli scopi, i diritti e i doveri, scritti agli Art. 3 e 5, e accettano il presente Statuto.

Tutti coloro che intendono far parte dell'Associazione dovranno compilare il modulo di iscrizione da inviare alla segreteria, in formato elettronico, all'indirizzo di posta elettronica oppure in formato cartaceo alla sede



ASSOCIAZIONE "STUDENTI E PROFESSORI DI MEDICINA UNITI PER"

Indirizzo: Via Giustiniani 2 - 35128 PADOVA, ITALY – Email: info@studentieprofunitiper.it
Sito web: www.studentieprofunitiper.it Riferimenti telefonici: 3406249721
CF: 92253210287



legale dell'Associazione, e versare la quota di iscrizione o la quota sociale annua nella misura fissata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea Plenaria dei Soci.

I soci si dividono in 3 categorie:

Socio Ordinario – Persona fisica, che si impegna per quanto ritiene opportuno nelle attività svolte dall'Associazione. Il primo anno è tenuto a versare la quota di iscrizione e negli anni seguenti la quota sociale.

Socio Collaboratore – Persona fisica o giuridica, che può essere nominata, su indicazione di almeno 5 soci, all'Assemblea o su indicazione del Consiglio Direttivo, per facilitare la collaborazione con altri enti o persone fisiche al fine di perseguire gli scopi dell'Associazione, tale nomina ha la durata di un anno, può essere rinnovata ed è esentata dal versamento della quota di iscrizione e quota sociale annua.

Socio Onorario – Persona fisica o giuridica che può essere nominata, su indicazione di almeno 5 soci dell'Assemblea o su indicazione del Consiglio Direttivo, per un particolare merito, tale nomina è a tempo indeterminato ed è esentata dal versamento della quota di iscrizione e quota sociale annua.

I soci Fondatori e i membri del Consiglio Direttivo uscenti divengono soci onorari di diritto.

1) L'entità della quota associativa, a cui è subordinata l'adesione, viene fissata annualmente dal Consiglio Direttivo. La richiesta di iscrizione all'Associazione va indirizzata al Tesoriere che, previo esame dei requisiti, vi provvede.

La quota associativa è intrasmissibile.

2) La qualità di Socio si perde:

- Per dimissioni, da comunicarsi via mail al Consiglio Direttivo al massimo trenta giorni prima dell'Assemblea annuale.
- Per mancato versamento della quota associativa annuale dopo due richiami.
- Per decisione a maggioranza (metà più uno dei componenti) del Consiglio Direttivo, ratificata a maggioranza dall'Assemblea dei soci (intesa come maggioranza dei presenti) qualora si ravvisino atti lesivi per l'Associazione.

ART. 7 - (Diritti e doveri dei soci)

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- Essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- Votare in Assemblea purché iscritti nel libro dei soci ed in regola con il pagamento delle quote associative almeno 90 giorni prima delle votazioni.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e ha il dovere di:

- Rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento di esecuzione dello stesso;
- Svolgere la propria attività in favore dell'Associazione, e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- Versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- Non sono previsti rimborsi spesa.

ART. 8 (Qualità di volontario)



La qualità di volontario, nei confronti dell'Associazione, è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito.

ART. 9 - (Recesso ed esclusione del socio)

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Il socio escluso ha la possibilità di ricorrere contro la decisione appellandosi all'assemblea entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione.

Contro l'esclusione è, in ogni caso, ammesso ricorso alla Mediazione Civile e Commerciale regolamentata dal D.Lgs. 28/2010 e successive modifiche.

ART. 10 - (Organi sociali)

Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Vicepresidente;
- Segretario;
- Tesoriere;
- Organo di controllo;
- Organo di revisione.

ART. 11 - (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

È convocata almeno una volta all'anno entro il mese di maggio dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci per l'approvazione del bilancio di esercizio. La convocazione avviene mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax o e-mail, spedita o divulgata al recapito risultante dal libro dei soci.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12 - (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- Determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;



ASSOCIAZIONE "STUDENTI E PROFESSORI DI MEDICINA UNITI PER"

Indirizzo: Via Giustiniani 2 - 35128 PADOVA, ITALY – Email: info@studentieprofunitiper.it
Sito web: www.studentieprofunitiper.it Riferimenti telefonici: 3406249721
CF: 92253210287



- Approva il bilancio di esercizio e il bilancio di previsione;
- Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera sui ricorsi degli associati contro l'esclusione;
- Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- Approva il regolamento di esecuzione dello statuto e il regolamento dei lavori assembleari;
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione dell'Associazione;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 - (Validità Assemblee)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe se il numero degli associati è inferiore a cinquecento o cinque deleghe se il numero è superiore a cinquecento.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.

L'assemblea straordinaria convocata sia in prima che in seconda convocazione:

- Approva le modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto di voto e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- Scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci aventi diritto di voto.

ART. 14 - (Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 15 - (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque componenti eletti dall'Assemblea tra i propri associati e dura in carica un anno.

Vengono eletti come componenti del Consiglio Direttivo i cinque Soci che ottengono il maggior numero di voti.

Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.



ASSOCIAZIONE "STUDENTI E PROFESSORI DI MEDICINA UNITI PER"

Indirizzo: Via Giustiniani 2 - 35128 PADOVA, ITALY – Email: info@studentieprofunitiper.it
Sito web: www.studentieprofunitiper.it Riferimenti telefonici: 3406249721
CF: 92253210287



Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte nell'anno solare, con almeno una riunione ogni trimestre, su richiesta del Presidente o di almeno un terzo dei Consiglieri. La riunione sarà valida anche effettuata con qualsiasi modalità che consenta la comunicazione tra i Soci. È presieduto dal Presidente dell'Associazione e, in sua assenza, rispettivamente da:

- il Vicepresidente con funzione di vicario;
- il secondo Vicepresidente.

Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; adotta i regolamenti o propone all'Assemblea quelli ad essa demandati; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione e il rendiconto consuntivo e preventivo.

Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo nomina il Presidente, due Vicepresidenti di cui uno con funzione di vicario, il Tesoriere e il Segretario.

ART. 16 - (Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea convocando entrambi gli organi sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il Presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Un Socio può essere eletto Presidente per massimo due mandati consecutivi.

Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

ART-17 (Vicepresidenti)

Il compito dei Vicepresidenti è quello di aiutare il Presidente ad attuare i progetti dell'Associazione. Il Vicepresidente vicario sostituisce il Presidente in caso di assenza.

Il Vicepresidente non vicario soprintende, con la Segreteria, alla redazione dei verbali delle varie assemblee dell'Associazione.

Sono, inoltre, i responsabili dell'utilizzo e della proprietà dei vari beni comprati o posseduti a vario titolo dall'Associazione.

ART-18 (Segretario)

Il Segretario dispone di tutti gli atti necessari per il regolare funzionamento dell'Associazione.

Si occupa della regolare archiviazione e conservazione della documentazione dell'Associazione.

Verbalizza le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea che sono riassunte in un verbale da lui redatto e sottoscritto dal Presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia

ART. 19 (Tesoriere)

Il Tesoriere custodisce i fondi sociali (gestisce la cassa e la banca) che possono essere utilizzati soltanto per i fini statutari.

Registra le entrate e le uscite, presenta all'Assemblea annuale il bilancio consuntivo e quello preventivo.



Si occupa della compilazione del libro soci e della archiviazione delle richieste di Associazione.
Predispone e aggiorna i registri contabili.

ART. 20 (Organo di controllo)

È nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 21 (Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017iii. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 22 - (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite:

- a) Quote associative;
- b) Contributi pubblici e privati;
- c) Donazioni e lasciti testamentari;
- d) Rendite patrimoniali;
- e) Attività di raccolta fondi;
- f) Rimborsi da convenzioni;
- g) Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 23 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017iv nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 24 (Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017v e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 5 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.



ART. 25 (Bilancio sociale – Libri sociali obbligatori)

Il Bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017. e la tenuta dei libri sociali è regolamentata dall’art. 15 dello stesso decreto.

ART. 26 (Personale retribuito)

L’Associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l’Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’organizzazione.

ART. 27 (Assicurazione dei volontari)

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea straordinaria con le modalità di cui all’art. 13 del presente Statuto. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 29 - (Disposizioni transitorie)

Gli organi sociali in carica al momento dell’approvazione o della modifica del presente statuto rimangono validamente in carica fino alla scadenza naturale del loro mandato.

Art 30 – (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.